



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 424 DEL 07/04/2020

Il Direttore Generale
su proposta della struttura aziendale
U.O.C Privato Accreditato e Trasporti Sanitari

adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Adozione schema di Accordo contrattuale integrativo con Assisi Project Spa - Durata fino al 31 luglio 2020

Responsabile della struttura proponente: Lucaroni Elisabetta

Responsabile del procedimento: Lucaroni Elisabetta

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera di pari oggetto con num. Provv. 1449

Hash .pdf (SHA256):

bff408c36ecfe0d528381fa5b68485d348e1b8a8ab212d935218528c8f9cec13

Hash .p7m (SHA256):

3f67199a2af03ee02da33288b7ba7ef17361522e9f2c124c8354dc448304ca12



IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PRIVATO ACCREDITATO E TRASPORTI SANITARI

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i.;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 4 Gennaio 2016, n. 2, recante "Disposizioni iniziali del Direttore e conferma di attribuzione deleghe" con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in essere nelle tre Aziende Sanitarie soppresse dal 31 dicembre 2015 ed il relativo sistema di deleghe;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 872, recante "Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 Luglio 2016, n. 873, recante "Approvazione schema di Organizzazione dell'Azienda USL Toscana Sud Est";

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 22 luglio 2016, n. 876, recante "Seconda applicazione Regolamento Aziendale di Organizzazione: nomina incarichi di Staff, amministrativi e tecnici", con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali di macrostruttura e di struttura complessa, tra i quali figura anche l'attribuzione alla Dr.ssa Elisabetta Lucaroni dell'incarico di direzione della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale del 29 settembre 2016, n. 1102, recante "Approvazione del documento denominato "Funzioni operative delle Strutture di Staff, dei Dipartimenti Amministrativi e Tecnici", con la quale è stato definito il funzionigramma delle strutture organizzative amministrative, tecniche e di supporto direzionale ivi indicate, tra le quali figura la U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 8 bis e ss.;

RICHIAMATO il DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";



RICHIAMATA la Deliberazione Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 504 “DPCM 12 gennaio 2017. Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 502/1992. Primi indirizzi attuativi in merito alle patologie croniche e invalidanti e relative esenzioni”;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 “Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private”;

RICHIAMATA la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”;

RICHIAMATO il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n. 51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (stato di emergenza per 6 mesi dalla data di adozione del provvedimento);

RICHIAMATA la Circolare Ministero della Salute 16 marzo 2020, n. 7422 “Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19”, con la quale si definiscono come non procrastinabili le prestazioni specialistiche afferenti alle seguenti classi di priorità:

- U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 6 marzo 2020 n. 8 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, con la quale si sospende tutta l’attività ambulatoriale programmata erogata dai presidi ospedalieri, al fine di limitare il carico di persone presenti nelle strutture ospedaliere, con la sola eccezione delle attività ambulatoriali urgenti e quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, in attuazione della Circolare Ministero della Salute 16 marzo 2020, n. 7422;



RICHIAMATO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, ed in particolare l’Art. 4 “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”, che consente, nella fase di emergenza, la possibilità di allestire aree sanitarie temporanee in deroga ai requisiti di autorizzazione e accreditamento;

RICHIAMATA *interamente* la Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371 “Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Adozione schemi di Accordo contrattuale con Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020”, con la quale sono stati adottati gli schemi di accordo contrattuale con le Case di Cura convenzionate presenti nel territorio della Città di Arezzo, e successivamente sottoscritti, per dare attuazione al trasferimento di alcune attività di ricovero di pertinenza dell’Ospedale San Donato, in conformità ai seguenti criteri organizzativi:

- differenziazione percorsi di assistenza per pazienti COVID-19 presenti nell’ospedale San Donato e per pazienti NO COVID-19, al fine di ridurre le possibilità di contagio;
- limitazione del carico di persone presenti nell’ospedale San Donato, per non sovraccaricare la struttura e il personale impegnato nella cura e nell’assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;
- limitazione della mobilità sanitaria dei residenti nella Città di Arezzo e zone limitrofe, trasferendo le attività dell’Ospedale San Donato presso le strutture pubbliche o accreditate-convenzionate ubicate in prossimità del presidio;
- assicurazione continuità assistenziale medico-paziente attraverso l’attuazione modello organizzativo denominato “Attività congiunta” erogata in collaborazione tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture accreditate-convenzionate, qualora il trasferimento interessi sedi di pertinenza di queste ultime;
- ottimizzazione delle risorse, prevedendo il finanziamento delle Attività congiunte tramite il tetto di spesa destinato, in virtù della Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, alle Attività accreditate di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di utenti provenienti da altre regioni;

RICHIAMATO in particolare il punto 2 del dispositivo della Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371, di seguito riportato: *“di dare atto che qualora il Piano di contenimento del contagio da Coronavirus richieda la necessità di ulteriori trasferimenti di attività, finalizzati alla separazione tra pazienti COVID 19 e NO COVID 19, il presente atto sarà integrato con l’adozione di ulteriori accordi contrattuali”*;



VISTA la nota del Direttore Rete Ospedaliera 27 marzo 2020, Prot. n. 307, allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**), con la quale si chiede di ampliare le tipologie di attività congiunta svolta presso la sede messa a disposizione da Assisi Project Spa, con riferimento alla disciplina di Oculistica, riattivando in tal modo l'esecuzione di interventi chirurgici in regime ambulatoriale e di attività specialistiche ambulatoriali, entrambi urgenti e non differibili;

CONSIDERATO che, stante il trasferimento già disposto presso la sede messa a disposizione della Società delle attività di ricovero per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia da effettuarsi in regime di attività congiunta di cui alla la Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371, si rende necessario trasferire nella medesima sede anche le relative attività di specialistica ambulatoriale, urgenti e non differibili;

VISTA la nota del Direttore Dipartimento del Territorio del 2 aprile 2020, con la quale si chiede di includere tra i servizi di cure intermedie già trasferiti presso la sede della struttura messa a disposizione della Società in regime di attività congiunta, anche le attività di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, con la disponibilità di n. 2 posti letto, compresi nella dotazione di posti letto iniziale per servizi territoriali, ed uso della palestra in dotazione;

DATO ATTO che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 10195 del 7 Luglio 2017, per i seguenti percorsi erogati presso la struttura privata denominata Casa di Cura San Giuseppe Hospital, sita in Via Aurelio Saffi, n. 33 ad Arezzo e gestita dalla società Assisi Project Spa di Roma:

- processo ambulatoriale, nelle discipline di radiologia e cardiologia;
- processo chirurgico, nelle discipline di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia e otorinolaringoiatria,

DATO ATTO che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 4577 del 30 marzo 2018, per il seguente processo erogato nella struttura di ricovero ospedaliero San Giuseppe Hospital, ubicata a Arezzo, via Aurelio Saffi 33: processo medico nelle discipline di medicina generale, cardiologia, angiologia e otorinolaringoiatria;

DATO ATTO che la Società ha avviato il percorso di autorizzazione-accreditamento per n. 5 posti in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta per prestazioni ex art. 26, per la quale l'Azienda Usl Toscana Sud Est con nota 4 marzo 2020, prot. n. 51436, ha già espresso parere favorevole di compatibilità e funzionalità, in attuazione della normativa regionale vigente;



DATO ATTO che in attesa del completamento del percorso di autorizzazione-accreditamento, le attività di riabilitazione extra-ospedaliera sono erogate usufruendo dei posti letto autorizzati-accreditati per il processo medico nella disciplina di medicina generale, in attuazione della nota della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale 26 settembre 2017, prot. n. 455513, con la quale si precisa che in fase transitoria, le strutture sanitarie autorizzate come C.3 “Area di degenza” che si convenzionano per l'erogazione di prestazioni di cui alle tipologie del regolamento D1 “Strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione funzionale” non devono procedere alla trasformazione dei relativi posti letto;

DATO ATTO che l'attività oggetto del presente atto sarà erogata secondo il modello organizzativo dell'attività congiunta, ove la Società mette a disposizione la struttura, il personale, le attrezzature e apparecchiature sanitarie (ove richieste dalla tipologia di attività) e l'Azienda mette a disposizione le équipe mediche e riabilitative (Medico e Operatore professionale di Riabilitazione) in conformità a quanto già concordato con gli atti di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371;

DATO ATTO che il trasferimento delle attività presso la sede della Società avviene per motivi di urgente necessità e che, di conseguenza, la modalità organizzativa dell'attività congiunta ha carattere provvisorio fino al cessare dell'emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dall'Azienda;

VISTO lo schema di Accordo integrativo tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Assisi Project Spa denominato “Emergenza Covid 19 - Attività Congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato – Addendum”, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), con validità dalla data di sottoscrizione al 31 luglio 2020, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti tra le parti per l'attuazione di attività congiunta ambulatoriale urgente e non differibile, nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia ed Oculistica, e per la Riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, nell'ambito del tetto di spesa definito con Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta;

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

1. di adottare lo schema di Accordo contrattuale Integrativo tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Assisi Project Spa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), denominato “Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Addendum”, con validità



dalla data di sottoscrizione al 31 luglio 2020, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti tra le parti per l'attuazione di attività congiunta ambulatoriale urgente e non differibile nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia ed Oculistica e per la Riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, nell'ambito del tetto di spesa definito con Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371;

2. di dare atto che i costi saranno iscritti al conto economico previsto per attività congiunta n. 80200622 "Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta", del Bilancio di previsione 2020, fatte salve le compensazioni infraregionali e interregionali qualora in sede di erogazione di attività congiunta siano presi in carico, tramite la Società interessata, utenti provenienti da altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i., al fine di consentire l'immediata attuazione delle misure inerenti la limitazione del contagio da Coronavirus;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

Il Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari
(Dr.ssa Elisabetta Lucaroni)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421" ed in particolare gli articoli 3 e 3-bis che disciplinano la nomina dei Direttori Generali delle Aziende USL, delle Aziende ospedaliere e degli Enti del SSR;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" ed in particolare l'articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005", che introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare: l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui "Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL



11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono soppresse alla data del 31 dicembre 2015. Le aziende unità sanitarie locali di nuova istituzione, tra cui l'Azienda USL Toscana Sud Est, a decorrere dal 1 Gennaio 2016, subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 35 del 8 Marzo 2019 con cui si nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di deliberazione presentata dal Dirigente della U.O.C. Privato accreditato e trasporti sanitari, avente ad oggetto *“Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Adozione di Accordo contrattuale integrativo con Assisi Project Spa, con durata fino al 31 luglio 2020”*;

PRESO ATTO dell’attestazione della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale, espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

A. di far propria la proposta sopra esposta e di approvarla integralmente nei termini indicati e pertanto:

1. di adottare lo schema di Accordo contrattuale Integrativo tra Azienda UsI Toscana Sud Est e Assisi Project Spa, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Allegato 2**), denominato *“Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Addendum”*, con validità dalla data di sottoscrizione al 31 luglio 2020, con il quale si disciplinano i reciproci rapporti tra le parti per l’attuazione di attività congiunta ambulatoriale urgente e non differibile nelle discipline di Ortopedia e Traumatologia ed Oculistica e per la Riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, nell’ambito del tetto di spesa definito con Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371;
2. di dare atto che i costi saranno iscritti al conto economico previsto per attività congiunta n. 80200622 *“Costi per assistenza ospedaliera da Istituti Privati Accreditati per attività chirurgica congiunta”*, del Bilancio di previsione 2020, fatte salve le compensazioni infraregionali e interregionali qualora in sede di erogazione di attività congiunta siano presi in carico, tramite la Società interessata, utenti provenienti da altre aziende sanitarie toscane e di altre regioni;



3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 comma 4, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i, al fine di consentire l'immediata attuazione delle misure inerenti la limitazione del contagio da Coronavirus;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Elisabetta Lucaroni, Direttore della U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari;

B. di incaricare la U.O.C. Affari Generali di:

1. provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, consultabile sul sito WEB istituzionale;
2. trasmettere il presente atto, contestualmente alla sua pubblicazione, al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e s.m.i..

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio D'Urso)

Prot. 304 27/03/2020

c.a. Direttore Amministrativo
Dr. F. Ghelardi
Dir. UOC Oculistica Arezzo
Dr. A. Romani


p.c. Direttore Generale
Dr. A. D'Urso
Direttore sanitario
Dr.ssa s. Dei

OGGETTO: integrazione nota "riorganizzazione dell'attività Ospedale San Donato di Arezzo" – Emergenza Coronavirus

Ad integrazione della nota prot. 297 del 20/03/2020 "riorganizzazione dell'attività Ospedale San Donato di Arezzo" si chiede di estendere la convenzione con il San Giuseppe Hospital, per la specialità di oculistica.

In accordo con il Direttore della UOC Oculistica, Dr A. Romani, al fine di mantenere l'attività anche su Arezzo, si richiede la possibilità di effettuare interventi chirurgici urgenti ed attività ambulatoriale urgente.

Il Direttore della Rete Ospedaliera
Dr.ssa Monica Calamai



Azienda USL Toscana sud est



Direttore della Rete Ospedaliera

Direttore Presidio Ospedaliero
"Area Grossetana, Colline
Metallifere ed Amiata Grossetana"

Direttore Presidio Ospedaliero
"Ospedali Riuniti dell'Aretino"

STRUTTURA Direzione Sanitaria
Direttore D.ssa Monica Calamai
via Senese, 171
58100 Grosseto
tel. 0564 – 485153
fax 0564 – 486506
mobile: 3666764659
monica.calamai@uslsudest.toscana.it
reteospedaliera@uslsudest.toscana.it

Segreteria
TOSINI Gilberto
MINUTOLO Marsilia
CONFUSIONI Rita

tel. 0564 - 485153
fax 0564 - 486506
gilberto.tosini@uslsudest.toscana.it
marsilia.minutolo@uslsudest.toscana.it
rita.confusioni@uslsudest.toscana.it

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26
53100 Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109
58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

Deliberazione del Direttore Generale n. del

**ACCORDO CONTRATTUALE INTEGRATIVO TRA AZIENDA USL
TOSCANA SUD EST E SOCIETA' CENTRO ASSISI PROJECT SPA
EMERGENZA COVID 19 - ATTIVITA' CONGIUNTA A SOSTEGNO DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO SAN DONATO – ADDENDUM**

Tra

L'Azienda Ausl Toscana Sud Est, con sede legale in Arezzo, via Curtatone, 54
(C.F./P.Iva. 02236310518), di seguito denominata "Azienda", nella persona del
Direttore U.O.C. Privato accreditato e Trasporti sanitari, Dr.ssa Elisabetta Lucaroni,
nata a Siena, il 2 maggio 1967, domiciliata per la carica presso la sede operativa di
Siena, Piazza Carlo Rosselli, 26, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dr. Antonio
D'Urso, con proprio atto n.;

E

La Società Assisi Project Spa, con sede legale in Viale Carso n. 14, 00198 Roma,
(C.F. e P.I.: 08531211004), di seguito denominata "Società", nella persona dal
Legale rappresentante, Dott. Paolo Rosati, nato a Roma il 22 Luglio 1949,
domiciliato per la carica presso la suddetta;

RICHIAMATA la Circolare Ministero della Salute 16 marzo 2020, n. 7422 "Linee
di indirizzo per la rimodulazione dell'attività programmata differibile in corso di
emergenza da COVID-19", con la quale si definiscono come non procrastinabili le
prestazioni specialistiche afferenti alle seguenti classi di priorità:

- U (Urgente): da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72
ore;

- B (Breve), da eseguire entro 10 giorni.

RICHIAMATA l’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana 6 marzo 2020 n. 8 “Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”, con la quale si sospende tutta l’attività ambulatoriale programmata erogata dai presidi ospedalieri, al fine di limitare il carico di persone presenti nelle strutture ospedaliere, con la sola eccezione delle attività ambulatoriali urgenti e quelle oncologiche, oltre a quelle individuate come indispensabili dallo specialista di riferimento, in attuazione della Circolare Ministero della Salute 16 marzo 2020, n. 7422;

RICHIAMATO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19”, ed in particolare l’Art. 4 “Disciplina delle aree sanitarie temporanee”, che consente, nella fase di emergenza, la possibilità di allestire aree sanitarie temporanee in deroga ai requisiti di autorizzazione e accreditamento;

RICHIAMATA *interamente* la Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371 “Emergenza Covid 19: Attività congiunta a sostegno del Presidio Ospedaliero San Donato - Adozione schemi di Accordo contrattuale con Centro Chirurgico Toscano Srl e Assisi Project Spa, con durata dal 23 marzo 2020 al 31 luglio 2020”, con la quale sono stati adottati gli schemi di accordo contrattuale con le Case di Cura convenzionate presenti nel territorio della Città di Arezzo, e successivamente sottoscritti, per dare attuazione al trasferimento di alcune attività di ricovero di pertinenza dell’Ospedale San Donato, in conformità ai seguenti criteri organizzativi:

- differenziazione percorsi di assistenza per pazienti COVID-19 presenti

nell'ospedale San Donato e per pazienti NO COVID-19, al fine di ridurre le possibilità di contagio;

- limitazione del carico di persone presenti nell'ospedale San Donato, per non sovraccaricare la struttura e il personale impegnato nella cura e nell'assistenza dei pazienti gravi e complessi e delle emergenze;
- limitazione della mobilità sanitaria dei residenti nella Città di Arezzo e zone limitrofe, trasferendo le attività dell'Ospedale San Donato presso le strutture pubbliche o accreditate-convenzionate ubicate in prossimità del presidio;
- assicurazione continuità assistenziale medico-paziente attraverso l'attuazione modello organizzativo denominato "Attività congiunta" erogata in collaborazione tra Azienda Usl Toscana Sud Est e Strutture accreditate-convenzionate, qualora il trasferimento interessi sedi di pertinenza di queste ultime;
- ottimizzazione delle risorse, prevedendo il finanziamento delle Attività congiunte tramite il tetto di spesa destinato, in virtù della Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, alle Attività accreditate di ricovero e di specialistica ambulatoriale in favore di utenti provenienti da altre regioni;

RICHIAMATO in particolare il punto 2 del dispositivo della Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371, di seguito riportato: *"di dare atto che qualora il Piano di contenimento del contagio da Coronavirus richieda la necessità di ulteriori trasferimenti di attività, finalizzati alla separazione tra pazienti COVID 19 e NO COVID 19, il presente atto sarà integrato con l'adozione di ulteriori accordi contrattuali"*;

VISTA la nota del Direttore Rete Ospedaliera 27 marzo 2020, Prot. n. 307, con la

quale si chiede di ampliare le tipologie di attività congiunta svolta presso la sede messa a disposizione da Assisi Project Spa, con riferimento alla disciplina di Oculistica, riattivando in tal modo l'esecuzione di interventi chirurgici in regime ambulatoriale e di attività specialistiche ambulatoriali, entrambi urgenti e non differibili;

CONSIDERATO che, stante il trasferimento già disposto presso la sede messa a disposizione della Società delle attività di ricovero per la disciplina di Ortopedia e Traumatologia da effettuarsi in regime di attività congiunta, si rende necessario trasferire nella medesima sede anche le relative attività di specialistica ambulatoriale, urgenti e non differibili;

VISTA la nota del Direttore Dipartimento del Territorio del 2 aprile 2020, con la quale si chiede di includere tra i servizi di cure intermedie già trasferiti presso la sede della struttura messa a disposizione della Società in regime di attività congiunta, anche le attività di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale, con la disponibilità di n. 2 posti letto, compresi nella dotazione di posti letto iniziale per servizi territoriali, ed uso della palestra in dotazione;

PREMESSO

Che la Società risulta in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie, come da Decreto Regione Toscana Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Settore Qualità dei Servizi e Reti Cliniche, del 1 febbraio 2016, n. 322, recante "Legge 51/2009: pubblicazione elenco strutture sanitarie private autorizzate al 31 dicembre 2015";

Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 10195 del 7 Luglio 2017, per i seguenti percorsi erogati presso la struttura privata denominata Casa di Cura San

Giuseppe Hospital, sita in Via Aurelio Saffi, n. 33 ad Arezzo e gestita dalla società

Assisi Project Spa di Roma:

- processo ambulatoriale, nelle discipline di radiologia e cardiologia;
- processo chirurgico, nelle discipline di chirurgia generale, ortopedia e traumatologia e otorinolaringoiatria,

Che la Società risulta in possesso del certificato di accreditamento istituzionale rilasciato con Decreto della Regione Toscana n. 4577 del 30 marzo 2018, per il seguente processo erogato nella struttura di ricovero ospedaliero San Giuseppe Hospital, ubicata a Arezzo, via Aurelio Saffi 33: processo medico nelle discipline di medicina generale, cardiologia, angiologia e otorinolaringoiatria;

Che la Società ha avviato il percorso di autorizzazione-accreditamento per n. 5 posti in regime di ricovero a ciclo continuativo e diurno in fase post acuta per prestazioni ex art. 26, per la quale l'Azienda Usl Toscana Sud Est con nota 4 marzo 2020, prot. n. 51436, ha già espresso parere favorevole di compatibilità e funzionalità, in attuazione della normativa regionale vigente, confermata dai competenti Uffici regionali con Decreto 3376 del 9 marzo 2020;

Che in attesa del completamento del percorso di autorizzazione-accreditamento, le attività di riabilitazione extra-ospedaleira sono erogate usufruendo dei posti letto autorizzati-accreditati per il processo medico nella disciplina di medicina generale, in attuazione della nota della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale 26 settembre 2017, prot. n. 455513, con la quale si precisa che in fase transitoria, le strutture sanitarie autorizzate come C.3 "Area di degenza" che si convenzionano per l'erogazione di prestazioni di cui alle tipologie del regolamento D1 "Strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione funzionale" non devono procedere alla trasformazione dei relativi posti letto;

Che l'Azienda valuta necessario avvalersi della Società Assisi Project Spa per l'erogazione congiunta di attività specialistica ambulatoriale urgente e non differibile e di riabilitazione extra-ospedaliera, secondo il fabbisogno manifestato e rappresentato nelle premesse al presente atto;

Che l'attività oggetto del presente atto sarà erogata secondo il modello organizzativo dell'attività congiunta, ove la Società mette a disposizione la struttura, il personale, le attrezzature e apparecchiature sanitarie (ove richieste dalla tipologia di attività) e l'Azienda mette a disposizione le équipe mediche e riabilitative in conformità a quanto già concordato con gli atti di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371;

Che il trasferimento delle attività presso la sede della Società avviene per motivi di urgente necessità e che, di conseguenza, la modalità organizzativa dell'attività congiunta ha carattere provvisorio fino al cessare dell'emergenza nazionale o ulteriore termine definito dalla Regione Toscana o dall'Azienda;

Che la Società si rende disponibile a garantire l'offerta della propria collaborazione, per la quantità e la qualità delle attività congiunte richieste dall'Azienda;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Oggetto del presente Accordo contrattuale è l'erogazione congiunta tra le parti delle attività ambulatoriali urgenti (U-Urgente: da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore e B-Breve: da eseguire entro 10 giorni), per le discipline di Ortopedia e Traumatologia ed Oculistica, istituzionalmente assicurate dal Presidio Ospedaliero San Donato, qualificato nella fase attuale come ospedale per la presa in carico di pazienti affetti da COVID 19. L'elenco puntuale delle prestazioni erogate secondo il modello organizzativo dell'attività congiunta è presidiato dalla U.O.P. Governo Operativo Attività Specialistica Ambulatoriale, che

ne monitora l'accesso, tramite procedura aziendale Cup.

2. Sono escluse dal percorso congiunto per attività specialistica ambulatoriale di cui al presente atto, le eventuali prestazioni specialistiche correlate all'episodio di ricovero per le medesime discipline trasferite (visita di arruolamento, preospedalizzazione e controlli post-intervento), che risultano ricomprese nella tariffa Drg's. Per la disciplina delle prestazioni di cui al presente comma, si rinvia all'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371, richiamata nelle premesse. Le parti prendono atto comunque, che dette prestazioni sono inserite nei sistemi di prenotazione Cup per consentirne le operazioni di tracciabilità, con tariffa "0". La U.O.P. Governo Operativo Attività Specialistica Ambulatoriale ne monitora l'accesso, tramite procedura aziendale Cup.

3. E' mantenuta infine l'erogazione di prestazioni ambulatoriali accreditate in favore di utenti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda e di altre aziende sanitarie toscane, acquistate per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e in base alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438, che rivestono il carattere dell'urgenza e della non differibilità (prestazioni U e B). La U.O.P. Governo Operativo Attività Specialistica Ambulatoriale ne monitora l'accesso, tramite procedura aziendale Cup.

4. Oggetto del presente Accordo contrattuale è altresì l'erogazione congiunta tra le parti delle attività di riabilitazione extra ospedaliera in regime residenziale con la messa a disposizione di n. 2 posti letto, nell'ambito della dotazione già riservata ai servizi di cure intermedie, in sede di accordo di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371, e della palestra in dotazione alla struttura.

5. L'Azienda mette a disposizione dell'attività specialistica ambulatoriale congiunta di cui al presente atto il personale medico di Ortopedia e Traumatologia ed

Oculistica. Per le attività di riabilitazione extra-ospedaliera, sono messe a disposizione le Équipe riabilitative (Medico e Operatore professionale di Riabilitazione), come individuate con Deliberazione del Direttore Generale 10 dicembre 2019, n. 1343 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'Azienda è titolare a tutti gli effetti dell'attività congiunta erogata in virtù del presente atto presso la sede della Società, ubicata in Via Aurelio Saffi, n. 33 in Arezzo. A tal fine l'attività è registrata nel flusso informativo regionale SPA di pertinenza aziendale per quanto attiene le attività ambulatoriali individuate e, in via transitoria, nel flusso informativo regionale SDO di pertinenza aziendale, per quanto attiene le attività riabilitative extra-ospedaliere. Le parti prendono atto che è in corso di valutazione la possibilità di attribuire alla struttura messa a disposizione della Società, apposito codice ministeriale STS21 o altro livello assistenziale.

7. L'accesso alle prestazioni ambulatoriali urgenti e non differibili di cui al presente atto (Ortopedia e Traumatologia ed Oculistica) avviene tramite ricetta medica redatta dal medico di medicina generale o medico specialista e prenotazione tramite Cup aziendale, il quale provvede ad organizzare e gestire il palinsesto delle agende di prenotazione, acquisita la disponibilità operativa della Società.

8. L'accesso alle prestazioni di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale avviene tramite Piano di trattamento/proroga redatto dalle Équipe riabilitative competenti territorialmente, utilizzando il modello in uso a decorrere dal 1 gennaio 2020, adottato con Deliberazione del Direttore Generale 10 dicembre 2019, n. 1343 e successive modifiche ed integrazioni.

9. A fronte dell'attività congiunta ambulatoriale erogata, l'Azienda corrisponde alla Società una quota pari a 90% per ogni prestazioni, valorizzata in base al sistema tariffario di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del 4 agosto 2011, n. 723.

10. A fronte dell'attività congiunta di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale erogata, l'Azienda corrisponde alla Società una quota pari a 80% per ogni posto letto occupato, valorizzato in base al sistema tariffario di cui alla Deliberazione Giunta Regionale del 6 ottobre 2008, n. 776.

11. L e prestazioni di cui al presente atto sono prestazioni sanitarie, di conseguenza ricadono nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'Art. 10 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

12. Per quanto attiene la registrazione delle attività ambulatoriali congiunte, la Società si impegna a registrare sulla procedura Cup aziendale l'avvenuta esecuzione delle prestazioni prescritte e prenotate, evidenziando eventuali difformità tra il prenotato e l'eseguito, in modo da consentire all'Azienda la corretta compilazione del flusso informativo regionale SPA di pertinenza aziendale.

13. Per quanto attiene la registrazione delle attività di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale congiunta, la Società alimenta in via transitoria il flusso informativo regionale SDO di pertinenza aziendale, per il quale già dispone di apposito accesso, con applicazione delle tariffe sopra richiamate, nell'attesa del completamento del percorso di accreditamento da parte della Struttura, come indicato nelle premesse, con conseguente regolarizzazione dei dati inseriti in collaborazione con Estar.

14. La Società provvede a fatturare separatamente le attività congiunte ambulatoriali erogate in virtù del presente atto, seguendo specularmente le modalità attualmente in uso per la fatturazione delle prestazioni ambulatoriali accreditate di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 23 dicembre 2020, n. 1438.

15. La Società provvede a fatturare le attività congiunte di riabilitazione extra-ospedaliera erogate in virtù del presente atto, in conformità alle modalità concordate

in sede di sottoscrizione dell'Accordo contrattuale di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371, con riferimento ai servizi di cure intermedie, cui si rinvia.

16. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia, anche in merito alla durata del rapporto e al tetto di spesa cui fare riferimento, all'Accordo contrattuale sottoscritto dalle parti in base alla Deliberazione del Direttore Generale 24 marzo 2020, n. 371.

17. Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, per un importo pari a € 48 Le spese sono poste a carico della Società, la quale provvede tramite apposito mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario: IT 11 Y 01030 14217 000000622383 intestato all'Azienda. Le spese di bollo sono assolte successivamente dall'Azienda in maniera digitale, come da Autorizzazione all'assolvimento virtuale rilasciata in proprio favore dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Arezzo, n. 5062 del 16 febbraio 2016. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono poste a carico della parte richiedente.

18. Il presente atto viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica. ed è conservato agli atti della U.O.C. Affari Generali dell'Azienda, che provvede ad iscriverlo a Repertorio aziendale.

Legale rappresentante	Il Direttore U.O.C. PA e TS
Assisi Project Spa	Azienda Usl Toscana Sud Est
(Dott. Paolo Rosati)	(Dott. ssa Elisabetta Lucaroni)
<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>